



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE STRALCIO
ARTICOLAZIONE DI MODUGNO

IL GIUDICE

a scioglimento della riserva che precede; esaminati gli atti della procedura n. XXX RG; ha emesso la seguente

ORDINANZA

Ritenuto che:

- 1) Con l'odierna azione la società istante lamenta la lesione dell'affidamento indotto dall'esistenza di titoli abilitativi ad edificare un opificio industriale rilasciati dall'ente competente, elevando pretese risarcitorie fondate sulle condotte illecite dell'Amministrazione (Comune), che con le sue inesatte informazioni avrebbe ingenerato l'incolpevole convincimento dell'attrice di poter legittimamente procedere all'edificazione (Cass. S.U., 23.3.2011, n. 6595);
- 2) L'attore non ha richiesto al Tribunale la verifica del legittimo esercizio del potere amministrativo autoritativo in materia urbanistica ed edilizia, bensì l'accertamento della sussistenza e della tutelabilità sul piano risarcitorio di posizioni che assumono astrattamente consistenza di diritto soggettivo, ossia ricollegati all'asserita lesione dei principi consacrati dalla norma primaria del *neminem laedere* ex art 2043 cc;
- 3) L'istante, infatti, ha individuato la fonte della tutela risarcitoria nell'affidamento ingenerato dalla Pubblica Amministrazione mediante il rilascio di informazioni ed attestazioni rivelatesi erronee a seguito della ordinanza dell'XXX emessa dall'intestato Tribunale, con cui, definendosi il procedimento incardinato ex artt. 1171 cc e 688 cpc dalla proprietaria confinante (ALFA srl) avverso l'odierna attrice, ha ordinato a quest'ultima la rimozione del muro di recinzione dell'opificio, in quanto pericoloso per le ragioni della vicina proprietà, stante l'assenza del preventivo studio idrologico-idraulico previsto dalla NTA del PAI e dell'autorizzazione dell'Autorità di Bacino della Puglia (ved. all. 8 nel fascicolo di parte attrice);
- 4) La predetta ordinanza, divenuta definitiva fra le parti, è stata resa alla stregua di una complessa attività peritale, come elaborata dal CTU, nel richiamato procedimento cautelare, in cui era pure parte il Comune, rimasto contumace (cfr. la relazione peritale all. n. 7 nel fascicolo di parte attrice). Posto che nel processo civile sono utilizzabili le prove atipiche, ossia formatesi in altro procedimento giudiziario, nel rispetto del contraddittorio delle parti in causa, la cui efficacia probatoria è assimilata a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od

M.D.

argomenti di prova, e inclusa fra le prove atipiche anche la relazione del CTU acquisita agli atti (Cass. sent. n. 5440/2010), il valore probatorio di quanto in essa raccolto si rafforza alla luce della copiosa documentazione ad essa pure allegata;

- 5) Si aggiunga che, allo stato, non v'è alcun procedimento penale che abbia accertato l'illecito urbanistico, né i titoli amministrativi richiamati in premessa risultano annullati o revocati in autotutela, mentre è orientamento condiviso quello espresso da autorevole giurisprudenza secondo cui, mirando il risarcimento del danno alla reintegrazione del pregiudizio che determini una effettiva diminuzione del patrimonio del danneggiato, attraverso il raffronto tra il suo valore attuale e quello che sarebbe stato ove la obbligazione fosse stata esattamente adempiuta – nel caso la diminuzione non vi sia stata (perdita subita e/o mancato guadagno) il diritto al risarcimento non è configurabile (Cass. S.U., 24.3.2006, n. 6572). In altri termini la forma rimediale del risarcimento del danno opererebbe solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, sicchè nel nostro ordinamento non vige l'istituto che configuri l'attribuzione di denaro come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta cioè sulla base del solo inadempimento;
- 6) Se il nostro ordinamento subordina il diritto al risarcimento del danno alla prova di un concreto pregiudizio economico (cfr. Cass. n. 15184/2008), e non riconosce la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno (Cass. n. 1183/2007 ribadisce la funzione esclusivamente compensativo-riparatoria dell'istituto de quo), allora allo stato degli atti e degli elementi istruttori raccolti, nessuna concreta diminuzione patrimoniale può ascrivere all'edificazione dell'opificio, ancora esistente e, fino a prova contraria, utilizzabile dall'attore posta pure l'esistenza di un certificato di agibilità in atti;
- 7) L'alea e i costi di una prosecuzione della fase istruttoria, rimessa all'eventuale integrazione peritale, e le considerazioni appena svolte potrebbero allora indurre le parti a valutare fin d'ora la convenienza di una proposta conciliativa;

P.Q.M.

visto l'art. 185 bis cpc, attesa l'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto in punto risarcitorio, nel cui ambito appaiono perciò meno esasperate le contrapposte posizioni espresse nel contraddittorio;

PROPONE ALLE PARTI

a fini conciliativi, il pagamento a favore dell'attore ed a carico della convenuta di € 15.900 oltre Iva per le opere indicate dal CTU a pag 87 della

M.D.

relazione in atti oltre alla somma onnicomprensiva di € 28.318,75 per i costi tutti del precedente procedimento cautelare, con interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché spese legali nel presente giudizio compensate, secondo l'art 92 cpc nel testo vigente all'epoca d'introduzione del presente giudizio) in ragione della metà fra le parti (attesa la riduzione della domanda iniziale), con residua metà a carico della convenuta che deve rifonderle all'attore alla stregua del DM n. 55/2014, secondo il valore di causa, esclusa la fase decisoria non tenutasi;

ACCORDA ALLE PARTI

un termine per il raggiungimento di un accordo convenzionale sulla base della predetta proposta, e ciò fino alla data della prossima udienza, alla quale, se l'accordo verrà raggiunto, le parti potranno non comparire, mentre se fallisca potranno riportare a verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l'eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ex art. 91 cpc ovvero per l'equa ripartizione nei casi di cui all'art. 96 III° cpc,

RINVIA

all'udienza del XXX per valutare gli esiti della proposta ex art. 185 bis cpc, con invito rivolto ai difensori delle parti di illustrare tempestivamente ai loro assistiti le possibilità dischiuse dalla presente ordinanza e di far comparire le parti stesse per la data del prosieguo onde valutare, nel contraddittorio, il contenuto della proposta ovvero di nuove proposte conciliative/transattive. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Modugno, XXX.

IL GIUDICE

M.D.